

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE CONTRIBUTI PER PROGETTI DI RICERCA, CONTRIBUTI A EDITORI E CONTRIBUTI SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E CONGRESSI

Parte I

Tipologie di finanziamento e rispettive condizioni di erogazione

Art. 1 (Fonti di finanziamento)

Il Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del bilancio previsionale apposta in uno specifico capitolo le spese destinate a progetti di ricerca, contributi a professori ordinari, associati, straordinari e ricercatori di tipo A e B e ricercatori a tempo indeterminato per la pubblicazione presso riviste di prestigio di propri lavori e alla partecipazione a convegni e congressi. La somma, potrà essere incrementata durante l'esercizio per erogazione dovute al 5 per mille, a finanziamenti esterni, a finanziamenti di progetti di ricerca da parte di terzi.

Art. 2 (Relazione sull'attività di ricerca)

Entro il 28 febbraio di ciascun anno tutti i docenti di cui all'art. 1 comma 1, sono tenuti a presentare (si veda l'allegato format numero 1) una relazione sull'attività di ricerca svolta nell'anno precedente. La relazione deve evidenziare i risultati ottenuti rispetto agli obiettivi programmati per l'anno precedente, e descrivere, nel caso di mancato raggiungimento, le motivazioni che hanno determinato tale esito.

Art. 3 (Contributi massimi)

Sono previsti i seguenti limiti economici annui di finanziamento:

- a) fino al 25% della somma di cui al precedente art. 1 per la partecipazione alle spese per la pubblicazione di contributi scientifici presso riviste di prestigio, in base alla classifica ANVUR, entro il limite massimo di € 1.500,00 per singola pubblicazione, indipendentemente dal numero degli autori¹.
- b) fino al 50% della somma di cui al precedente art. 1 per contributi di finanziamento di progetti di ricerca, entro un valore massimo di euro 6.500,00 per ciascun progetto. Nell'ambito di questo 50% viene destinato il 10% al finanziamento di progetti di ricerca messi a bando dall'Ateneo secondo le linee guida di Ateneo sulla progettazione scientifica, cui si rinvia.
- c) fino al 15% della somma di cui al precedente art. 1 per la partecipazione alle spese per convegni e congressi, non rientranti nei progetti di cui alla lettera precedente, fino ad un valore massimo di € 500,00 per ogni docente;
- d) fino al 10% della somma di cui al precedente art. 1 per la formazione nel campo della progettazione scientifica, sia per la partecipazione ad incontri specifici relativi a determinati bandi pubblici sia per il coinvolgimento di consulenti esperti in materia di bandi di finanziamento nell'ambito della ricerca.

¹ Il contributo di finanziamento non può essere richiesto per la medesima pubblicazione eventualmente individuata nel progetto di ricerca presentato ai sensi dell'articolo 5 del presente regolamento.

Le richieste riconducibili alle voci di finanziamento di cui alle precedenti lettere a), b), e c) possono essere accolte anche parzialmente.

La mancata presentazione della relazione di cui al precedente articolo 2 non consente l'accesso ai fondi previsti dall'art. 1 per l'esercizio finanziario successivo.

I budget di cui alle lettere a) e c) sono attribuiti in misura uguale a ciascun Corso di Studio; essi esprimono un parere preliminare sulle diverse richieste di finanziamento.

Parte II

Finanziamento di progetti di ricerca (art. 3, lett. B)

Art. 4 (Termini per la presentazione di progetti)

Tutti i docenti individuati nell'art. 1, nell'ambito dei fondi stanziati annualmente, possono presentare - entro il 10 ottobre di ogni anno – progetti di ricerca, di cui al precedente articolo 3 lett. b) per l'ammissione al finanziamento, entro i limiti di cui al precedente art. 3 del presente regolamento.

Art. 5 (Modalità di presentazione dei progetti di ricerca)

I progetti di ricerca di cui all' articolo 3, lettera b) devono essere redatti su apposito modello (format allegato 2) e trasmessi al seguente indirizzo mail rettorato@unifortunato.eu. Non saranno prese in considerazione le richieste di finanziamento presentate con modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo.

Art. 6 (Organi competenti per la valutazione dei progetti di ricerca)

L'approvazione delle richieste di finanziamento compete al Senato Accademico, il quale si esprime previo parere vincolante di una apposita Commissione.

La Commissione è costituita da 5 membri effettivi nominati con decreto del Rettore tra i Professori di prima o di seconda fascia anche esterni all'università e dal Direttore Amministrativo. I membri della Commissione durano in carica per un anno e possono essere riconfermati. I membri svolgono il loro incarico a titolo gratuito.

Nel caso in cui il progetto di ricerca oggetto della richiesta di finanziamento coinvolga uno o più membri effettivi della Commissione questi ultimi verranno sostituiti con decreto del Rettore.

Art. 7 (Criteri e modalità di ammissione a finanziamento dei progetti di ricerca)

La Commissione dovrà esprimersi di norma entro 30 giorni dalla presentazione del progetto.

La Commissione può chiedere al titolare del progetto delucidazioni e chiarimenti in merito al contenuto dello stesso, ferma restando l'immodificabilità del progetto successivamente alla sua presentazione. La richiesta di delucidazioni o chiarimenti sospende il predetto termine di 30 giorni.

Il parere della Commissione deve essere motivato mediante la formulazione di un breve giudizio qualitativo da parte di ciascun componente a cui deve corrispondere l'attribuzione di un punteggio numerico, secondo quanto previsto dai successivi capoversi del presente articolo.

Ciascun membro della Commissione valuta i progetti sulla base dei seguenti criteri:

- a. Rilevanza innovativa del progetto 50%
- b. Metodologia di ricerca adottata 35%
- c. Congruità del budget richiesto 5%
- d. Coinvolgimento università italiane/straniere 5%
- e. Cofinanziamento da parte di altri soggetti che si siano formalmente impegnati, con atto scritto e con l'indicazione della quota di cofinanziamento promesso 5%

Ciascun membro della Commissione esprime un giudizio sulla base della seguente griglia:

- a. Scarso: 1 punto
- b. Sufficiente: 2 punti c. Discreto: 3 punti
- d. Buono: 4 punti
- e. Ottimo: 5 punti

Il coinvolgimento di Università straniere deve essere documentato con idonea lettera d'intenti della medesima, a firma del Direttore del Dipartimento e/o del Rettore.

Il cofinanziamento deve essere dimostrato con apposito atto (convenzione, contratto, fideiussione, ecc.) che accerti l'impegno di spesa del terzo coinvolto.

La Commissione attribuisce un bonus di 5 punti ai progetti presentati da professori o ricercatori che coinvolgano tra i partecipanti almeno tre docenti a contratto (la partecipazione di essi non deve essere solo indicata, ma risultare dagli atti costituenti il progetto).

Sono ammessi a finanziamento soltanto i progetti che abbiano ottenuto da parte della Commissione un punteggio complessivo pari o superiore a 20.

Il parere della Commissione è integralmente accessibile per ogni docente o ricercatore che presenti apposita richiesta di accesso.

Art. 8 (Responsabile di progetto, requisiti e rendicontazione)

Il coordinatore del progetto, assume la responsabilità di garantire il raggiungimento degli obiettivi nei tempi predefiniti del progetto stesso; egli assume la funzione di "ordinatore di spesa" per gli acquisti legati al progetto. Per ogni progetto di ricerca deve esserci un solo coordinatore.

Gli acquisti di materiali legati al progetto, saranno effettuati dai competenti uffici amministrativi, nell'ambito del budget analitico previsto dal progetto stesso.

Il finanziamento accordato viene erogato in due tranches, la prima pari al 50% dell'importo entro 30 giorni dall'approvazione del progetto; la seconda dopo la rendicontazione della prima tranche.

Il coordinatore provvede della rendicontazione del progetto entro 90 giorni dalla conclusione dello stesso; assume, in ogni caso l'impegno a fornire una sintesi sullo stato di avanzamento dei lavori dopo sei mesi dall'approvazione del progetto. La mancata rendicontazione esclude il coordinatore dall'accesso ai finanziamenti per l'anno successivo e lo rende responsabile della restituzione all'Università delle somme non rendicontate.

Parte III

Finanziamenti per la partecipazione alle spese di pubblicazione e a quelle per convegni e congressi - art. 3, c. 1, lettera a); c)

Art. 9 (Organi competenti per la valutazione delle richieste di finanziamento)

L'approvazione delle richieste di finanziamento compete alla Commissione, che si esprime sulla scorta dei criteri di cui al successivo art. 11.

Art. 10 (Tempi e modalità di presentazione delle richieste di finanziamento)

Le richieste per i contributi di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 3 possono essere presentate in qualunque momento.

Le richieste sono redatte mediante la compilazione dell'apposito format, e devono essere trasmesse via mail all'Ufficio Rettorato e da questo sottoposte alla Commissione.

L'approvazione delle richieste di finanziamento compete al Senato Accademico, il quale si esprime previo valutazione della Commissione.

Art. 11 (Criteri di ammissione al finanziamento)

Le richieste di finanziamento di cui alle lettere a) e c) del precedente art. 3 sono valutate sulla scorta dei criteri che seguono.

- prestigio scientifico della rivista, da valutarsi in funzione della classificazione operata dall'ANVUR: 70%
- referaggio del contributo (per i settori non bibliometrici): 10%
- congruità con le linee di ricerca (P.R.I.) del richiedente: 10%
- pertinenza della pubblicazione rispetto al settore scientifico disciplinare di appartenenza del docente o del ricercatore che richianda il finanziamento: 10%

Per il finanziamento per la partecipazione alle spese per convegni e congressi la Commissione si esprimerà in base ai seguenti criteri:

- apporto del docente e/o ricercatore al convegno: 30%
- congruità con le linee di ricerca (P.R.I.) del richiedente: 30%
- prestigio scientifico del convegno o congresso: 30%

- pertinenza del tema del convegno o congresso rispetto al settore disciplinare di appartenenza del docente o del ricercatore che richieda il finanziamento: 10%

Ciascun membro della Commissione esprime un giudizio sulla base della seguente griglia:

- a. Scarso: 1 punto
- b. Sufficiente: 2 punti
- c. Buono: 3 punti
- d. Ottimo: 4 punti
- e. Eccellente: 5 punti

Art. 12 Norma finale ed entrata in vigore

Il presente regolamento, che annulla e sostituisce il precedente emanato con DP 11/19 del 23 aprile 2019, si applica a partire dai progetti da finanziare con il budget 2020 e sarà pubblicato sul sito web di Ateneo.

Emanato con DP n. 32/2020 del 2/11/2020